

CAT - COMITATO ASSOCIAZIONI TUTELA

Segreteria: c/o UILDM, Via Bufalini 3, 60023 Collemarino (An).. Tel. e fax 0731-703327 e mail: grusol@grusol.it www.grusol.it

Aderiscono: Aism Regionale, Alzheimer Marche, Ass. La Meridiana, Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Ansa Marche, Ass. Free Woman, Ass. Libera Mente, Ass. Paraplegici Marche, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona,

La Regione Marche ribadisce la competenza dei Comuni per il trasporto degli alunni frequentanti la scuola superiore

Il data 9 settembre il Comitato Associazioni Tutela (CAT) si era rivolto all'Assessorato alla Istruzione della Regione Marche <http://www.grusol.it/vocesociale/09-09-08.PDF> in merito alle competenze degli enti per quanto riguarda il trasporto degli alunni disabili frequentanti la scuola superiore. La Regione ha risposto con la lettera sotto riportata nella quale specifica che con la modifica della legge 18/1996 (allegata alla nota) avvenuta con l'articolo 42 della legge 19/2007 (finanziaria per il 2008) la competenza è stata attribuita ai Comuni.

Di seguito riportiamo la successiva richiesta del CAT nella quale si chiede all'Assessorato di informare i Comuni marchigiani di dette disposizioni in modo da fugare ogni dubbio interpretativo (FR).

24 settembre 2008

E p.c. - Assessore Istruzione Regione Marche
- Assessore ai servizi sociali Regione Marche

Oggetto: Competenze trasporto alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo e quella superiore. Rif. Nota 23 settembre 2008.

In riferimento all'oggetto, nel ringraziare per il chiarimento, veniamo a richiedere che tale indicazione venga trasmessa ai Comuni e alle Province della nostra Regione così da fugare ogni dubbio interpretativo (ovvero: la concessione del contributo ai Comuni anche per il trasporto alla scuola superiore, come previsto dall'art. 42 della legge 19-2007 di modifica della legge 18-96, da parte della Regione non equivale a trasferimento di competenze). Si chiede anche che venga ribadito agli stessi il rispetto della normativa vigente in merito alla gratuità del trasporto. Normativa che risulta spesso disattesa dagli enti locali. Si chiede infine di voler comunicare i contenuti del comma 9, art 23. l.r. 18-96, non a conoscenza di questo Comitato.

Cordiali saluti

Per il Comitato
Fabio Ragaini



Prot. N. 952/23/09/08/R-MARCHE/SAA/SAA/P
Ancona, 23/09/2008

AL COMITATO ASSOCIAZIONI DI TUTELA
Via Bufalini, 3
60020 Collemarino - Ancona

e p.c.

All'Assessore alle Politiche Sociali
Regione Marche
Sede

Oggetto: trasporto alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo e quella superiore.

In riscontro alla vostra nota datata 9 settembre 2008, si fa presente quanto segue:

- 1) Ai sensi del combinato disposto art. 7 della L. 59/97 e dell'art. 138 del decreto legislativo 112/98 decorre l'esercizio da parte delle regioni, delle province e dei comuni delle funzioni conferite, ivi incluso il trasporto scolastico ed il trasporto scolastico per disabili.
- 2) La normativa vigente attribuisce la competenza per il trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo ai Comuni, mentre per la successiva scuola superiore la competenza è della Provincia **in assenza** di una normativa specifica da parte delle Regioni.
- 3) Infatti, il recente parere n. 213 del 25/3/2008 del Consiglio di Stato stabilisce che spetta alle Regioni determinare a quale ente locale attribuire la competenza sul trasporto degli alunni disabili per la scuola secondaria superiore e in assenza di tale norma è l'ente provinciale che deve assicurare tale trasporto.
- 4) La Regione Marche ha disciplinato con L.R. 18/1996 le politiche di intervento in favore delle persone disabili, attribuendo ai Comuni l'onere del trasporto individuale per le persone handicappate, vedi co. 2, lett. e) dell'art. 12 ed il co 9 dell'art. 23.
- 5) La Regione Marche **ha già legiferato** in merito a quale ente compete fornire il servizio di trasporto scolastico per i soggetti diversamente abili per la scuola secondaria superiore, con **L.R. n. 19/2007 art. 42**, attribuendo ai Comuni l'erogazione di tale servizio (allegato articolo di legge).
- 6) La Regione interviene anche finanziariamente a partire dai fondi di cui alla LR 18/96.

Cordiali saluti.

L'Assessore
(Prof. Ugo Ascoli)



32/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2008.

3. L'articolo 37 della l.r. 14/2007 è abrogato.

4. I titolari delle concessioni in atto inviano alla Provincia i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Provincia provvede alla loro trasmissione alla Regione entro i due mesi successivi.

Art. 42

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 18/1996)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono aggiunte, in fine, le parole: "e, nonché per il trasporto degli alunni diversamente abili anche con riferimento al grado di istruzione secondaria superiore".

Art. 43

(Modifica alla l.r. 15/2007)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino all'approvazione degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di struttura complessa determinano le modalità per l'attuazione del sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 6 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e dalla normativa statale vigente."

Art. 44

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) riscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2008 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la

Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE).

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse se necessarie per l'esatta imputazione delle risorse aggiuntive, accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02, relative agli interventi comunitari del DOCUP OB 2 anni 2000/2006.

Art. 45

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 27 Dicembre 2007

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)